



Allegato n. ¹
All'atto reg. il
Num 264 serie 3

26 LUG 2022

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Amici Anziani Tirano 1983 - APS"



STATUTO approvato e deliberato
dall'Assemblea Straordinaria del 19 Maggio 2019

In data 16 LUGLIO 2022, l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ha apportato la modificazione della parte finale ART. 17.1
richiesta da ufficio RUNS eliminando "Eventuali sostituzioni dei
componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da
parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere
convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati
scadono con gli altri componenti"

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituita, l'associazione denominata:

“Amici Anziani Tirano 1983 - APS”
di seguito, in breve, “associazione”.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Tirano (SO) in via Largo Pretorio 2 e la sua durata è illimitata.

1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- promuovere, difendere e tutelare i diritti degli anziani ed in particolare a prevenire e rimuovere le condizioni di emarginazione sociale, solitudine e disagio, di difficoltà fisica, psichica o economica.

Art. 3 - Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

D.Leg 117/2017 art5 comma 1 i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali;
D.Leg 117/2017 art5 comma 1 k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
D.Leg 117/2017 art5 comma 1 u) beneficenza;

3.2 In particolare l'Associazione si propone di:

affrontare e approfondire le problematiche della terza età nei suoi vari aspetti sociale, culturale, ricreativo e assistenziale, intrattenere rapporti con Enti e Associazioni per favorire un ruolo di partecipazione attiva dell'anziano alla vita sociale e culturale della città e anche, sensibilizzare alle specifiche esigenze della terza età anche dal punto di vista dei servizi sociali e sanitari.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

6.1 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

6.3 I soci sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnando - si a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

6.4 L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6.5 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti in occasione della prima convocazione utile.

6.6 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

7.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

7.2 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.3 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

7.4 Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea

direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento;

f) di accedere ai locali sociali negli orari di apertura e di fruire dei vantaggi assicurati dall'APS.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

7.5 Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo e poi ratificato dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

8.1 La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione,

8.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

8.3 L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

8.4 La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

8.5 La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

8.6 L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

8.7 E' istituito un Albo speciale dei benemeriti dell'APS nel quale con deliberazione dell'Assemblea annuale o straordinaria, potranno essere iscritti gratuitamente, anche su proposta degli associati, Enti o persone che abbiano reso servizi di particolare importanza all'APS, favorendo il prestigio sia con la collaborazione sia con contributi di alto valore o significato. C'è piena compatibilità fra la qualifica di socio e l'iscrizione all'Albo speciale.

Art. 9 - Attività di volontariato

9.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

10.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo (ex Comitato di gestione);
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo (ex Revisore dei conti).
- e) il consiglio dei garanti (ex Proviriri)

10.2 Gli organi sociali, hanno la durata di 3 (tre) esercizi mentre l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno durata di 1 (uno) esercizio. Tutti i loro componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti degli organi sociali e di controllo non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 11 - Assemblea (a)

11.1 L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

11.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

11.3 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

11.4 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) associati.

11.5 Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

11.6 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 12.2** L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

13.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

13.3 L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

14.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

14.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

14.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

14.5 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

14.6 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

14.7 I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14.8 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.9 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.10 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo (b)

15.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

15.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3 Il consiglio direttivo è formato da 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in una lista di almeno 10 candidati che abbiano proposto e accettato la candidatura. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

15.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5 I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

16.1 Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di aprile) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra altri soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

17.1 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato

dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

17.2 Il consiglio direttivo è convocato, almeno 3 (tre) prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

17.3 Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17.4 Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

17.5 Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente (c)

18.1 Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

18.2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) previa autorizzazione e delibera del consiglio direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze

- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 18.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 - Libri sociali

- 19.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
- 19.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
- 19.3 I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 19.4 Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

14

Art. 20 - Organo di controllo (d)

- 20.1 L'Assemblea può nominare l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 20.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 20.3 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 20.4 L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 21 - Collegio dei Garanti

- 21.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso dell'anno, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 21.2 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et ex aequo* e senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

15

Art. 22 - Risorse economiche

22.1 Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

24.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

24.2 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

24.3 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

24.4 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

25.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

25.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A.A.A.
Associazione Anziani
TIRANO

IL PRESIDENTE *Delempio Leonardo*
IL SEGRETARIO *Delempio Leonardo*